



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l’articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni pubbliche, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza del “*Codice unico di Progetto*” (CUP), che costituisce elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza “*Recovery and Resilience Facility*” (di seguito il Regolamento RRF);

VISTO il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico “*Technical Support Instrument*”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;



CONSIDERATO che l'Unione europea ha adottato una serie di regole e linee guida per la definizione e l'attuazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP), finalizzate a garantire la sostenibilità finanziaria e il raggiungimento degli obiettivi di politica pubblica;

VISTO l'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale, al fine di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è stata prevista la costituzione di un apposito Tavolo istituzionale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTI, in particolare, i commi 422, 423, 424 e 426, dell'articolo 1, della citata legge n. 234 del 2021, i quali dispongono che:

"422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.



424. *Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.*

[...]

426. *Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*

VISTO, altresì, il comma 427, del medesimo articolo 1, il quale prevede che *“Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante [...]”*, e stabilisce i relativi poteri;

VISTI, inoltre, i commi 437, 438 e 439, del citato articolo 1, ai sensi dei quali vengono disciplinati i poteri commissariali per le ipotesi di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al citato comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma *pro-tempore*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 40, comma 1, che attribuisce al Ministero del turismo la facoltà di avvalersi del Commissario straordinario del governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli investimenti di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3. *“Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici”* del PNRR, anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;



TENUTO CONTO del ruolo attribuito alla società “*Giubileo 2025*”, ai sensi dell’articolo 1, commi 428, 429 e 430, della citata legge n. 234 del 2021, nonché delle funzioni affidatele dal comma 441, del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022, di costituzione della società “*Giubileo 2025*” e di approvazione del relativo statuto, registrato presso la Corte di conti al numero 1656 del 23 giugno 2022;

VISTO il decreto 27 maggio 2022, con il quale il Ministro del turismo ha delegato il Commissario straordinario alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3. “*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*”, articolato in 6 (sei) sub investimenti denominati, rispettivamente, “*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*”, “*Giubileo 2025 – Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana*”, “*#La Città Condivisa*”, “*#Mitingodiverde*”, “*#Roma4.0*” e “*#Amanotesa*”;

VISTA l’ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, con la quale il Commissario straordinario di governo ha approvato l’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. “*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*” del PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal citato decreto-legge n. 36 del 2022, che si compone di complessivi n. 336 interventi;

VISTO il decreto 24 giugno 2022, con il quale il Ministro del turismo ha approvato l’elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR, come individuati dalla citata ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, del Commissario straordinario di governo;

VISTI gli accordi sottoscritti, in data 27 giugno 2022, dal Commissario straordinario, in qualità di delegato del Ministero del turismo, con Roma Capitale, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, Ministero della cultura - Parco Archeologico del Colosseo, Ministero della cultura - Parco Archeologico dell’Appia antica, Ministero del turismo, regione Lazio e Diocesi di Roma, quali soggetti attuatori degli interventi di cui all’Investimento 4.3. “*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*”;

VISTO il decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l’articolo 31, recante “*Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»*», con il quale, fra l’altro, sono state apportate modifiche al comma 420, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, consentendo l’attribuzione, con opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi finanziari di cui al comma 423, del medesimo articolo, di una quota delle



risorse ivi stabilite, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, con il quale è stata approvata la proposta di programma dettagliato degli interventi “*essenziali e indifferibili*”, predisposta dal Commissario, connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all’articolo 1, comma 422, della citata legge n. 234 del 2021, e, in particolare, l’articolo 10 del citato decreto, il quale rimanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’approvazione della proposta di programma dettagliato degli “*interventi essenziali*”;

VISTO, l’articolo 9, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, il quale autorizza il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, “*a rimodulare: a. le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo Allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell’emanazione del presente decreto; b. gli interventi già ricompresi nel menzionato Allegato, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle caratteristiche funzionali*”.

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, il quale prevede che “*entro 6 mesi dalla data di emanazione*” dello stesso “*il Programma dettagliato degli interventi [...] può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all’articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021*”;

VISTE le ordinanze del citato Commissario straordinario, n. 6 e n. 7 del 30 marzo 2023, con le quali, in attuazione del citato articolo 9, è stata disposta la rimodulazione e ridefinizione, rispettivamente, degli interventi n. 42 e 43 e degli interventi n. 3, n. 12 e n. 21, inclusi nel programma dettagliato di cui al predetto decreto;

VISTA la nota prot. RM/897 del 5 maggio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali predisposta dallo stesso, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

PRESO ATTO delle ulteriori esigenze di modifica e rimodulazione di alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato decreto 15 dicembre 2022, illustrate dal Commissario straordinario nella relazione tecnica recante “*Relazione tecnica sulle modifiche al programma*”



dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con DPCM 15 dicembre 2022”, trasmessa con la citata nota del 5 maggio 2023;

CONSIDERATA l’esigenza sistematica di includere in un unico allegato al presente decreto l’elenco con le relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, sia quelli approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, con le modifiche sopra richiamate, sia quelli proposti dal Commissario straordinario, in attuazione delle richiamate disposizioni dell’articolo 10 del medesimo decreto;

CONSIDERATE le attività in essere avviate dal Commissario con il Dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attribuzione dei CUP ai soggetti attuatori individuati dal presente decreto;

INFORMATO il Tavolo istituzionale per lo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica, di cui al comma 645, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ART. 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell’attuazione del singolo intervento;
 - b) Stazione appaltante: soggetto pubblico o privato che fornisce attività di committenza, anche ausiliaria, per l’affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la progettazione e/o la realizzazione degli interventi;
 - c) Centrale di committenza: un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze, per l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti e per l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti e, se del caso, attività di committenza ausiliarie per infrastrutture tecniche;



- d) Amministrazione proponente: soggetto pubblico che propone l'intervento;
- e) Piano degli interventi: il piano degli interventi e delle opere di cui all'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020;
- f) Programma dettagliato: il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui all'articolo 1, comma 422, della citata legge n. 234 del 2021, che si compone:
 - 1. degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui all'Allegato 1 del presente decreto;
 - 2. degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. "*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*" del PNRR, di cui all'Allegato 2 del presente decreto;
- g) Intervento: l'opera o la fornitura indicata nel programma dettagliato, individuata con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
- h) Procedure di attuazione del programma dettagliato: l'insieme coordinato di fasi propedeutiche all'avvio degli investimenti e delle relative attività di realizzazione, con indicazione delle tempistiche di adozione degli atti, delle strutture amministrative responsabili, di eventuali fattori di rischio nella realizzazione, nonché eventuali vincoli o condizioni;
- i) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- j) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione del programma dettagliato;
- k) Cabina di coordinamento: l'organo collegiale previsto all'articolo 1, comma 433, della citata legge n. 234 del 2021;
- l) Commissario straordinario: il Commissario straordinario del governo nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR;



- m) Società: la società Giubileo 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2022, registrato presso la Corte di conti, al numero 1656 del 23 giugno 2022, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021;
- n) Interventi essenziali e indifferibili: gli interventi inclusi nel programma dettagliato, da consegnare in tempi coerenti ai fini del corretto svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti dal medesimo programma;
- o) interventi essenziali: interventi inclusi nel programma dettagliato che hanno effetto durevole per il territorio e/o che migliorano la qualità della vita al cittadino e ai pellegrini, completati in tempo utile per lo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo o, in subordine, tenuto conto dello stato di consistenza dei procedimenti e delle relative coperture finanziarie, dei quali, entro il medesimo termine, è assicurata la fruizione anche per stralci funzionali.

ART. 2

(Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025)

1. Con il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, contenuto nei seguenti allegati:
 - a) Allegato 1, recante *“Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025”*;
 - b) Allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. *“Caput Mundi – Next Generation Eu per grandi eventi turistici”* del PNRR.
2. La disciplina dettata dal presente decreto riguarda esclusivamente gli interventi di cui all'Allegato 1. Gli interventi indicati dall'Allegato 2 restano sottoposti alla disciplina prevista per il PNRR.
3. Gli allegati di cui al comma 1, sono da considerarsi parte integrante del presente decreto, con il quale, in relazione agli interventi inclusi nell'Allegato 1, sono altresì indicate le modalità di revoca dei relativi finanziamenti in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi.
4. Le schede di cui all'Allegato 1 individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi



iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420, dell'articolo 1, della legge n. 234, del 2021, e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'Allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché, ove dovuta, l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società "Giubileo 2025", ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021, in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari all'1,80 per cento in caso di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, dello 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante, e dello 0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio. In quest'ultimo caso, i soggetti attuatori possono richiedere alla medesima società di svolgere attività di committenza, anche ausiliaria, per l'affidamento di specifici contratti di lavori, servizi e forniture; conseguentemente, la percentuale dello 0,60 per cento da riconoscere alla società dovrà essere quantificata con riferimento al valore dello specifico contratto oggetto di affidamento.

5. Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
6. I soggetti di cui al comma 5, applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi.
7. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile al finanziamento nella misura in cui l'imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore.

ART. 3

(Obiettivi iniziali, intermedi e finali del Cronoprogramma procedurale – Revoca del Finanziamento)

1. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, definiti nelle schede anche in relazione al cronoprogramma finanziario, costituiscono il cronoprogramma procedurale di ciascuno degli



interventi del programma dettagliato di cui all'Allegato 1 del presente decreto e sono essenziali per il monitoraggio del medesimo programma.

2. Qualora, anche a seguito dell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 1, commi 437, 438 e 439, della citata legge n. 234 del 2021, venga rilevato il perdurante mancato rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali individuati nel cronoprogramma procedurale di ciascun intervento il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento dispone la revoca del finanziamento qualora, con riguardo ai medesimi interventi, non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Di tale revoca informa il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale.
3. Il Commissario, con propria ordinanza, può provvedere, al fine di compensare eventuali maggiori oneri derivanti dall'incrementi dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché da approvazioni di varianti, a riprogrammare/riassegnare a favore di altri interventi del programma dettagliato di cui all'Allegato 1:
 - a) le risorse finanziarie oggetto di revoca;
 - b) le economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi.
4. Tali risorse, qualora già trasferite a soggetti attuatori diversi dalla società "Giubileo 2025", dovranno essere riversate per tali finalità all'apposito conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 442, della legge n. 234 del 2021.

ART. 4 **(Commissario straordinario)**

1. Il Commissario:
 - a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'articolo 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;
 - b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'articolo 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021;
 - c) è componente della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021;
 - d) esercita i poteri di cui all'articolo 1, commi 437, 438, e 439, della citata legge n. 234 del 2021, per le ipotesi in cui ravvisi la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari



all'avvio degli interventi, ovvero il ritardo, l'inerzia o una difformità nell'esecuzione dei progetti del programma di cui all'articolo 2, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

- e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021.
- f) fornisce alla società le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021.

ART. 5

(Soggetto attuatore e stazione appaltante)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'Allegato 1, il soggetto attuatore cura l'adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attribuiti a tale soggetto.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'Allegato 1 la Stazione appaltante, pone in essere le attività di committenza per l'individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all'articolo 1, comma 427 *bis*, della legge n. 234 del 2021.
3. Per gli interventi di cui all'Allegato 1, ove previsto, la società agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante. Il ruolo affidato alla predetta società e le attività che la stessa è chiamata a svolgere sono definiti in ciascuna delle schede relative agli interventi ricompresi nell'allegato di cui al precedente periodo.
4. Per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché per quelle riguardanti il loro affidamento, la sopra menzionata società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture tecnico-amministrative e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 234 del 2021, ovvero, ai sensi del comma 430 del medesimo articolo, procedere all'affidamento di incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Con riguardo gli interventi di cui all'articolo 1, comma 427, quinto periodo, della citata legge, previa stipula di apposita convenzione con la società "Giubileo 2025", la società ANAS S.p.A. può assumere la qualità di centrale di committenza.



5. Il soggetto attuatore e la stazione appaltante si attengono alle normative europee in materia di PPP e alle regole stabilite da Eurostat per la contabilizzazione e la presentazione dei progetti di PPP.

ART. 6
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio degli interventi inclusi all'Allegato 1 del programma dettagliato è effettuato, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dal soggetto titolare del CUP il quale, a tal fine, è tenuto alla loro costante alimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge n. 234 del 2021.
2. Con riferimento al monitoraggio degli interventi di cui all'Allegato 2, si procede mediante l'utilizzo dei sistemi informativi allo scopo previsti.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 423, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2021, la citata società verifica il rispetto dell'obbligo di tempestiva alimentazione e aggiornamento dei sistemi di monitoraggio, assegnando un termine di quindici giorni per la corretta implementazione dei predetti sistemi. Il Commissario Straordinario, informata la Cabina di coordinamento, dispone la revoca del finanziamento nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo, qualora non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

ART.7
(Rendicontazione della società)

1. Le funzioni di rendicontazione delle spese sostenute, connesse con l'attuazione degli interventi previsti all'Allegato 1, sono di competenza della citata società ed esercitate sulla base delle linee operative emanate dalla stessa, in raccordo con quanto previsto all'articolo 6.
2. Per l'esercizio della funzione di rendicontazione, i soggetti titolari del CUP, laddove diversi dalla società:
 - a) informano su base mensile la società in merito all'avanzamento rispetto ai cronoprogrammi procedurali degli interventi;
 - b) trasmettono alla società i progetti, i contratti di appalto e gli stati avanzamento lavori dei lavori relativi agli interventi gestiti;
 - c) autorizzano l'accesso ai cantieri del personale incaricato della società per i sopralluoghi tecnici;



- d) forniscono tempestivamente ogni elemento informativo richiesto dalla società.
3. Sulla base delle rendicontazioni della citata società, la Cabina di coordinamento, sentito il Commissario straordinario, predispone le proposte di aggiornamento del piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020.
 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 437, 438 e 441, della legge n. 234 del 2021, la società, sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, comunica al Commissario e alla Cabina di coordinamento le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto.
 5. La prima comunicazione è trasmessa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

ART.8

(Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio)

1. Il soggetto attuatore nell'effettuare i mandati per il pagamento degli interventi del programma dettagliato, riporta il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi allo stesso ente riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.
2. Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti:
 - a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC;
 - b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli soggetti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;



- c) pagamenti: le pubbliche amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+) effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesoriери e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le regole di colloquio tesoriери – Banca d'Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato. Le *“Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+”* sono aggiornate al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso;
- d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto attuatore è titolare di contabilità speciali utilizzate per l'attuazione degli interventi, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP.

ART. 9

(Rimodulazione degli interventi e delle risorse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato a rimodulare:
 - a) le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo Allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;
 - b) gli interventi già ricompresi nel menzionato Allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle esigenze e caratteristiche funzionali.
2. Il Commissario, in relazione agli interventi di cui all'Allegato 1, è autorizzato a disporre una diversa indicazione dei soggetti responsabili delle funzioni di cui al precedente articolo 5, previa informativa alla Cabina di coordinamento nei casi per i quali la variazione, anche per effetto di modifiche del quadro normativo vigente, sia richiesta e concordata fra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.



3. Entro sei mesi dalla data di adozione del presente decreto, il programma dettagliato degli interventi di cui all'Allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021.
4. A far data dalla pubblicazione, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022, al numero 3348, fatti salvi gli effetti prodotti e i procedimenti già avviati sulla scorta del provvedimento qui sostituito.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

